



Arma dei Carabinieri



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Arma dei Carabinieri (C.F. 80236190585), di seguito denominata "**Arma**", con sede legale in Roma, Viale Romania n. 45 – 00197, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo;

e

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (C.F. 05754381001), di seguito denominato "**GSE**", con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 – 00197, nella persona dell'Amministratore Delegato, Avv. Vinicio Mosè Vigilante;

di seguito anche definite congiuntamente "**Parti**".

per

L'avvio di una collaborazione istituzionale volta a favorire la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la promozione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nelle disponibilità dell'Arma dei Carabinieri, della mobilità sostenibile, delle Comunità Energetiche Rinnovabili e più in generale delle Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione di Energia Rinnovabile, nonché a sviluppare iniziative di formazione/informazione sui temi della sostenibilità, contribuendo al perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), e all'attuazione di misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

PREMESSO CHE

l'Arma dei Carabinieri:

- è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente;
- assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà, ai sensi della legislazione vigente, e svolge altresì le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- con oltre 7.000 presidi, ha sviluppato una fitta rete territoriale di vigilanza a servizio del cittadino;



Arma dei Carabinieri



- è, altresì, dotata di una struttura organizzativa (Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, con una rete, capillarmente distribuita sul territorio, di circa 1000 presidi) dedicata all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale;
- ritiene necessario implementare il processo di efficientamento energetico delle sedi territoriali nella propria disponibilità, anche attraverso l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la realizzazione di configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile;
- reputa opportuno ampliare il livello di conoscenza del proprio personale per accedere ai servizi e ai meccanismi di incentivazione rivolti alle Pubbliche Amministrazioni gestiti dal GSE, nonché per la corretta formulazione delle istanze di incentivo.

II GSE:

- è una Società per Azioni con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottoposta agli indirizzi e alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- è capogruppo delle Società Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A., Gestore dei mercati energetici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A., attive in comparti strategici e specialistici del settore energetico nazionale;
- è primario operatore nazionale per energia intermedia e riconosce, in particolare, gli incentivi per l'energia prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonte rinnovabile e di Cogenerazione ad Alto Rendimento, effettua le qualifiche tecnico-ingegneristiche previste e verifica gli impianti in oggetto, valuta e certifica i risparmi conseguiti dai progetti di efficienza energetica nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, promuovendo la produzione di energia termica da fonte rinnovabile;
- gestisce lo strumento di incentivazione "Conto Termico" attraverso il quale mette a disposizione per la Pubblica Amministrazione 400 milioni di euro all'anno di incentivi per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici, nonché 500 milioni per interventi di riqualificazione per i privati;



Arma dei Carabinieri



- è responsabile del rilascio dei Certificati di Immissione in consumo (CIC), che attestano l'immissione in consumo di un determinato quantitativo di biocarburanti, e delle Garanzie d'Origine (GO) che certificano l'energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile, nonché da impianti di cogenerazione ad alto rendimento e in ambito termico, biocarburanti, biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili;
- nel rispetto delle relative funzioni di rilevanza pubblica, nell'ottica di favorire una diffusione a livello nazionale del biometano, mette a disposizione le proprie competenze specialistiche al fine di promuovere lo sviluppo della filiera del biometano, ed il relativo utilizzo nel settore dei trasporti e in quello dell'industria, sperimentando le tecnologie innovative che saranno al centro della transizione energetica nazionale;
- gestisce la Piattaforma Unica Nazionale (istituita con Decreto del 16 marzo 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, adottato in attuazione dell'art. 45, comma 3, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199), garantendo in tutto il territorio nazionale, condizioni di accesso uniformi e omogenee alle informazioni relative alle infrastrutture di ricarica elettrica;
- ai sensi dell'art. 48 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiorna e integra la produzione statistica in materia di energia nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, perseguendo le finalità indicate nella medesima disposizione;
- ha sviluppato un dialogo istituzionale con il Ministero della Difesa, avviando Tavoli di Lavoro tecnico-operativi nei settori delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e della mobilità sostenibile, oltre che attività di formazione e informazione rivolte alla Pubblica Amministrazione, al fine di accompagnare le Amministrazioni del territorio nel loro percorso per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità al 2030, tracciati a livello nazionale e internazionale;
- supporta il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nell'aggiornamento e nel monitoraggio del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), quale strumento utile per il perseguimento degli obiettivi al 2030 della politica energetica ed ambientale nazionale;
- gestisce la "Piattaforma digitale di monitoraggio del PNIEC", portale informativo istituzionale in cui sono illustrati i principali dati e indicatori di monitoraggio degli obiettivi e delle misure del PNIEC e dell'evoluzione



Arma dei Carabinieri



complessiva del sistema energetico nazionale; la piattaforma include rappresentazioni sintetiche di informazioni prodotte dai vari enti nell'esercizio del proprio ruolo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, MASE, GSE, ISPRA, ENEA, Terna, ISTAT, RSE;

- supporta il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nell'aggiornamento della "Strategia Nazionale sull'idrogeno", nella gestione della procedura di consultazione pubblica e del relativo Tavolo di lavoro;
- è Soggetto attuatore di alcune delle misure incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quali: lo sviluppo di reti e sistemi di teleriscaldamento [M2C3 – I3.1], la promozione delle rinnovabili per le Comunità energetiche e l'autoconsumo [M2C2 – I1.2], lo sviluppo del biometano [M2C2 – I1.4], di parchi agrisolari [M2C1 – I2.2] e dei sistemi agrivoltaici [M2C2 – I1.1], la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici [M2C2 – I4.3], l'efficientamento dell'edilizia pubblica [M7C1 – I17.1] e assolve, inoltre, funzioni operative volte a supportare l'attuazione del "Piano Transizione 5.0" [M7C1 – I15.1].

VISTI

- la Comunicazione della Commissione Europea COM (2019) 640, presentata l'11 dicembre 2019, sul "*Green deal europeo*", che pone l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050;
- il Pacchetto europeo "*Next Generation EU - Pacchetto per la ripresa dalla Covid-19*" del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020, che stabilisce misure volte a sostenere la ripartenza degli Stati membri dopo la pandemia, rafforzando il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 con lo strumento *Next Generation EU* e supportando investimenti nella transizione verde e in quella digitale;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e dispone un sostegno finanziario per gli Stati membri nelle aree di intervento di pertinenza europea;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241;



Arma dei Carabinieri



- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il Pacchetto europeo "Fit for 55" COM (2021) 550, presentato dalla Commissione Europea in data 14 luglio 2021, che fissa nuovi obiettivi di politica energetica al 2030 e promuove misure per l'efficienza energetica, le rinnovabili, il sistema di scambio di quote di emissione, il sistema di tassazione dell'energia ed i combustibili alternativi;
- l'art. 27, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale *"per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e alle Società da esso controllate"*;
- il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'ordinamento militare"*, che disciplina i compiti e le attribuzioni dell'Arma dei Carabinieri;
- il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, che recepisce nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici pubblici e privati (*Energy Performance Building Directive - EPBD*);
- il Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica"*;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*, convertito con modifiche dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"* (cd. "RED II") e, in particolare, gli artt. 19 e 21, che mettono in capo al GSE la realizzazione e la gestione di una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (cd. "Piattaforma SUER"), nonché di una piattaforma digitale che



Arma dei Carabinieri



garantisca un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse (cd. “Piattaforma digitale per le Aree idonee”);

- il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante “*Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE*”, e in particolare l'articolo 12 che disciplina i contratti di aggregazione e gestione della domanda attraverso l'aggregazione;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia dei contratti pubblici*” e, in particolare, l'art. 7, comma 4, che stabilisce che “*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni;*
 - *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*”;
- il Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*” (c.d. DL “Energia”), convertito con modifiche dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il Decreto ministeriale 15 marzo 2012, recante “*Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione*”;



Arma dei Carabinieri



dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)”, che affida al GSE l’attività di monitoraggio statistico annuale degli obiettivi nazionali e regionali sulle fonti rinnovabili di energia;

- il Decreto ministeriale 16 febbraio 2016 recante *“Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”* (c.d. “Conto Termico”);
- il Decreto ministeriale dell’11 gennaio 2017 che definisce gli obiettivi e gli obblighi di risparmio per il periodo 2017-2020 e aggiorna le Linee Guida per il meccanismo dei Certificati Bianchi e il Decreto ministeriale del 10 maggio 2018, recante modifiche e aggiornamento al Decreto dell’11 gennaio 2017;
- il Decreto 2 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi, Ministero delle Imprese e del Made in Italy), per la promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti;
- il Decreto 4 luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi, Ministero delle Imprese e del Made in Italy), recante *“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”* (c.d. DM “FER 1”);
- il Decreto 16 marzo 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante *“Modalità per il funzionamento della Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica – PUN”*;
- il Decreto 7 dicembre 2023, n. 414, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per la promozione delle Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione di Energia Rinnovabile (CACER);
- il Decreto 24 gennaio 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che approva la *Direttiva generale concernente le attività facenti capo alla Società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. per gli anni “2024-2026”*;
- il Decreto 19 giugno 2024 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza Energetica, recante *“Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio”* (c.d. DM “FER 2”);
- il Decreto 21 giugno 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza



Arma dei Carabinieri



Energetica, recante *“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”* (c.d. DM “Aree Idonee”);

- il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), la cui versione definitiva è stata pubblicata in data 1° luglio 2024 sul sito della Commissione Europea;
- il Decreto 15 ottobre 2024 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, per la disciplina delle modalità di funzionamento della Piattaforma digitale per le aree idonee di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di seguito denominata Piattaforma aree idonee (c.d. “Piattaforma PAI”);
- il Decreto 23 ottobre 2024 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica che istituisce la Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii., denominata “Piattaforma SUER” (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili);
- il Decreto 30 dicembre 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante *“Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”* (c.d. DM “FER X transitorio”).

TUTTO QUANTO PREMESSO E VISTO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 (Oggetto)

1. Con il presente Protocollo le Parti avviano un rapporto di collaborazione istituzionale volto a favorire la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la promozione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nelle disponibilità dell’Arma dei Carabinieri, della mobilità sostenibile, delle Comunità Energetiche Rinnovabili e più in generale delle Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione di Energia Rinnovabile, nonché a sviluppare



Arma dei Carabinieri



iniziative di formazione/informazione sui temi della sostenibilità, contribuendo al perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), e all'attuazione di misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

2. Ferma restando la possibilità di concordare attraverso accordi operativi successivi, di cui al comma 3 del presente articolo, ulteriori iniziative idonee al raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo, le Parti collaborano per la realizzazione delle linee di attività di seguito indicate:
 - A. Supporto tecnico-specialistico a favore degli organi tecnici dell'Arma per lo sviluppo di iniziative di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e la diffusione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, di cogenerazione ad alto rendimento, di configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile, nonché per il rinnovamento del parco veicoli nella disponibilità dell'Arma, anche grazie al ricorso a mezzi compatibili con l'uso di biocarburanti e/o elettrici;
 - B. Sviluppo di modelli per il cofinanziamento degli interventi sulle infrastrutture nazionali, integrando fondi PNRR e programmi di finanziamento dedicati agli asset in uso all'Arma, con gli incentivi gestiti dal GSE;
 - C. Servizio di assistenza per il contenimento dei consumi energetici e dell'impatto ambientale al fine di incrementare la sicurezza delle infrastrutture dell'Arma, anche mediante l'acquisto di energia elettrica nella disponibilità del GSE, prodotta da impianti a fonti rinnovabili;
 - D. Avvio di iniziative di formazione e informazione, da rivolgere ai funzionari e ai tecnici dell'Arma e delle competenti strutture territoriali, sui meccanismi incentivanti gestiti dal GSE e sulle possibilità di cofinanziamento con altre risorse pubbliche, inclusi i fondi PNRR;
 - E. Assistenza individuale alle strutture organizzative dell'Arma che sul territorio sono deputate alla realizzazione e alla gestione degli investimenti programmati a livello nazionale, al fine di coadiuvare il ricorso ai meccanismi incentivanti gestiti dal GSE.
3. Gli ulteriori aspetti connessi alla gestione del Protocollo e allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, potranno essere regolamentati mediante accordi operativi aggiuntivi al Protocollo stesso che disciplineranno i servizi individuati dalle Parti, anche prevedendo il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali del comparto Difesa.



Arma dei Carabinieri



Art. 3 (Modalità attuative)

1. Per garantire il coordinamento e la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sono individuati i seguenti Responsabili:
 - per l'Arma dei Carabinieri, il Capo *pro tempore* dell'Unità Tecnica Energia Carabinieri (UTEC) della Direzione Lavori Genio del Comando Generale;
 - per il Gestore dei Servizi Energetici, il Direttore della Direzione Relazioni Esterne e Programmazione Strategica.
2. Per garantire l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, l'Arma e il GSE costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto dai Rappresentanti/Referenti individuati dalle Parti.
3. I Responsabili del presente Protocollo, di cui al comma 1, monitorano le attività del Comitato di Coordinamento, anche in relazione agli accordi operativi aggiuntivi di cui all'articolo 2, comma 3, che verranno eventualmente sottoscritti.
4. Il Comitato di Coordinamento, di cui al comma 2, svolge i seguenti compiti:
 - a) pianifica e coordina lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2, nonché di quelli previsti dagli eventuali accordi operativi aggiuntivi;
 - b) predispone, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, il Piano Operativo per ogni singolo ambito di intervento, con indicazione delle attività di competenza di ciascuna Parte e delle relative tempistiche di attuazione;
 - c) aggiorna con cadenza annuale il Piano Operativo delle attività;
 - d) monitora la realizzazione delle attività e dei risultati conseguiti;
 - e) facilita la comunicazione tra le Parti e promuove un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione, anche quelle eventualmente sviluppate con altri soggetti istituzionali.
5. Le riunioni del Comitato di Coordinamento possono svolgersi anche in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti.
6. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i propri Rappresentanti/Referenti del Comitato di Coordinamento, nonché i Responsabili del Protocollo mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con le modalità indicate all'art. 12.



Arma dei Carabinieri



Art. 4

(Modalità di diffusione delle attività realizzate, denominazioni e loghi)

1. Le Parti si impegnano a dare ampia diffusione alle attività realizzate nell'ambito del presente Protocollo, anche con comunicati sui rispettivi siti web e con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 4, del medesimo Protocollo.
2. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte, esclusivamente nei termini e per le finalità stabilite dal presente Protocollo. È altresì ammessa l'associazione del marchio o del logo propri di ciascuna Parte, solo previo reciproco accordo delle stesse e nei limiti dell'attività oggetto dell'intesa e, in ogni caso, non si potrà in alcun modo farne uso per scopi diversi da quelli previsti nel presente Protocollo.

Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra alcun diritto o pretesa sugli stessi.

Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità di ciascuna Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art. 5

(Oneri finanziari)

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Per le eventuali iniziative di collaborazione che saranno avviate a seguito della stipula degli accordi operativi aggiuntivi derivanti dal presente Protocollo, ciascuna Parte si impegna a ricercare le risorse necessarie, entro i limiti di quelle disponibili.

Art. 6

(Durata e modifiche)

1. Il presente Protocollo è efficace dalla data della sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed avrà durata di 3 (tre) anni, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte, di cui al successivo art. 7, e potrà essere rinnovato espressamente per



Arma dei Carabinieri



iscritto.

2. Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Protocollo per decorso del termine non determina automaticamente il venir meno dell'efficacia di eventuali accordi operativi aggiuntivi e/o derivati dal Protocollo stesso.
3. Qualsiasi modifica al presente Protocollo, necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti, è efficace solo ove stipulata per iscritto dalle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

Art. 7 (Recesso)

1. Ciascuna delle Parti può recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo comunicando all'altra Parte, per iscritto e a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC (con le modalità indicate all'art.12), la volontà di recedere, che dev'essere comunicata almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso.
2. Resta inteso che ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo senza necessità di dare alcuna giustificazione e senza alcun obbligo indennitario o risarcitorio nei confronti dell'altra Parte.
3. In caso di recesso dal presente Protocollo, gli impegni assunti nell'ambito degli eventuali accordi operativi aggiuntivi e/o derivati dal Protocollo stesso devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali)

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività previste dal presente Protocollo, nonché per adempiere agli obblighi connessi alla sua esecuzione, sarà eseguito dalle Parti in qualità di autonomi Titolari del trattamento. Le Parti si impegnano ad allineare tutte le relative operazioni, fin dalla progettazione, ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).
2. L'Arma ha designato a tutela dei diritti dei Soggetti interessati al trattamento, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) pro tempore, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: e-mail: rdp@carabinieri.it - PEC: respprotdati@pec.carabinieri.it.
3. Il GSE ha designato, a tutela dei diritti dei Soggetti interessati al trattamento, quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), l'Avv. Maria Antonietta



Arma dei Carabinieri



Fadel, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: e-mail: rpd@gse.it -
PEC: rpd@pec.gse.it.

Art. 9

(Riservatezza delle informazioni)

1. La documentazione e/o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo sono da considerarsi riservate e confidenziali e saranno gestite esclusivamente da personale autorizzato al trattamento nel rispetto dei principi di pertinenza, liceità, trasparenza e correttezza.
2. Le interlocuzioni istituzionali tra il GSE e l'Arma potranno svolgersi anche tramite incontri/videochiamate utilizzando le piattaforme di comunicazione multimediali (es. Microsoft Teams). I suddetti incontri/videochiamate andranno condotti avendo cura della qualità delle interlocuzioni, nonché di tutela delle immagini e dei dati personali (nome, cognome, dati di contatto) di tutti i partecipanti ai sensi e per gli effetti del GDPR e non saranno in alcun caso oggetto di registrazione. È fatto divieto ai partecipanti di procedere ad autonoma registrazione e/o alla sua diffusione.
3. Per 5 anni dalla conclusione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a mantenere e far mantenere riservate ai dipendenti e/o collaboratori coinvolti nell'esecuzione del Protocollo, i dati e/o le informazioni di cui sono venuti in possesso e che non sono di dominio pubblico.
4. È preclusa la diffusione e la comunicazione dei dati e/o delle informazioni di cui al comma 1 a soggetti terzi, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere istituzionale preventivamente concordate tra le Parti.

Art. 10

(Obblighi delle Parti)

1. Ai fini della realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo, chiunque, non appartenente all'Amministrazione della Difesa, debba accedere in luoghi militari, sarà tenuto a sottoscrivere:
 - un formale impegno al rispetto dell'obbligo di riservatezza relativamente a ogni informazione di natura militare appresa in ragione della presenza nei citati luoghi;
 - una liberatoria che sollevi l'Arma dei Carabinieri da ogni responsabilità per



Arma dei Carabinieri



eventuali danni accidentali a persone e cose subiti nel corso delle attività svolte nei predetti luoghi.

Art. 11 (Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Protocollo.
2. Solo nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la controversia è rimessa al Giudice competente.

Art. 12 (Comunicazioni)

1. Tutte le notifiche, richieste o comunicazioni necessarie o permesse dal Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:
 - se all'Arma dei Carabinieri:
Viale Romania n. 45 – 00197 Roma
Alla cortese attenzione del Responsabile del Protocollo
PEC: crm26802@pec.carabinieri.it;
 - se al GSE:
Viale Maresciallo Pilsudski, n. 92 – 00197 Roma
Alla cortese attenzione del Responsabile del Protocollo
PEC: gscspa@pec.gse.it.

Art. 13 (Clausola di rinvio)

1. Nei limiti di quanto compatibile e per quanto non espressamente previsto, il presente Protocollo d'Intesa è regolato dalle norme del Codice civile.



Arma dei Carabinieri



Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, venerdì 18 luglio 2025.

**Per l'Arma
dei Carabinieri**

Gen. C.A. Salvatore Luongo

**Per il Gestore dei Servizi
Energetici - GSE S.p.A.**

Avv. Vinicio Mosè Vigilante

*Originale sottoscritto dalle Parti
custodito agli atti di questa Amministrazione*